

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 4095 del 09/11/2022 BOLOGNA

Proposta: DPC/2022/4270 del 09/11/2022

Struttura proponente: SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
CONTABILITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

**Responsabile del
procedimento:** Gloria Guicciardi

IL DIRETTORE

VISTI:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante *"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"* ed in particolare l'art. 21, comma 6, ai sensi del quale il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile nel seguito *"Agenzia regionale"* provvede, tra l'altro, all'adozione del regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia medesima e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, previo parere della competente Commissione assembleare;
- il Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1769/2006 e successive modifiche di cui alle deliberazioni n. 1121/2008, n. 839/2013 e n. 1023/2015, come da rispettive proposte di cui alle determinazioni del Direttore n. 16732/2006, n. 5502/2008, n. 412/2013 e n. 535/2015;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"* con la quale, in coerenza con il dettato della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, all'art. 19 è stato ridefinito l'assetto funzionale dell'Agenzia regionale di protezione civile, ridenominata *"Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*;
- la determinazione dirigenziale n. 1049 del 25/03/2022 *"Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative"*;

VISTI, inoltre:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*, che tra le principali finalità ha quella di assicurare:
 - il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea per il raggiungimento dell'efficienza nella gestione e nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
 - la qualità e la trasparenza delle informazioni del processo di allocazione delle risorse pubbliche e la confrontabilità dei dati di bilancio;
 - il miglioramento della rappresentazione della situazione economico finanziaria delle pubbliche amministrazioni con sistemi più rispondenti alle esigenze degli stakeholder e dei decisori politici;
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 *"Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4"*, e s.m.i. per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del decreto legislativo n. 118/2011;
- la legge regionale 1 agosto 2017, n. 18 *"Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019"* e, in particolare, l'art. 16 che disciplina, tra l'altro, l'affidamento da parte della Regione Emilia Romagna all'Agenzia regionale, della gestione sia dei beni immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, sia dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza;

RAVVISATA l'opportunità, in considerazione delle sopravvenute disposizioni legislative sopra indicate ed in linea con esse, di procedere all'adozione di un nuovo Regolamento disciplinante, l'organizzazione e l'ordinamento contabile dell'Agenzia regionale, come da allegato parte integrante del presente atto, ed alla contestuale abrogazione di quello vigente;

VISTA la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"*;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008, *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007."*, e s.m.i per quanto ancora applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 *"Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna"* unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 riguardanti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la determinazione n. 700 del 28 febbraio 2018 *"Recepimento della deliberazione di giunta regionale n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna"*;
- la determinazione n. 2657 del 1° settembre 2020 *"Adozione sistema controlli interni all'Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto *"Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia"* con la quale è stato confermato a Rita Nicolini, senza soluzione di continuità, l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile affidato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1962 del 21/12/2020 dal 01/01/2021, sino al termine della legislatura;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale [n. 771 del 24 maggio 2021](#), *"Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio

2022, recante *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021"*;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022"*

Dato atto che la dirigente del Settore *"Servizi amministrativi, programmazione e bilancio"* Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto direttore, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di abrogare il Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agencia regionale di protezione civile, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1769/2006 e successive modifiche approvate con le deliberazioni n. 1121/2008, n. 839/2013 e n. 1023/2015, come da rispettive proposte di cui alle determinazioni n. 16732/2006, n. 5502/2008, n. 412/2013 e n. 535/2015;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. a), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, il *"Nuovo Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"*, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il Regolamento di cui al punto 2. alla Giunta regionale per la relativa approvazione, previa acquisizione del parere della competente Commissione Assembleare;
4. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 12, nonché dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni operative contenute nella determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 richiamata in parte narrativa.

Rita Nicolini

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E CONTABILITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 (Oggetto e finalità del regolamento).....	3
Art. 2 (Natura giuridica, competenze e attività dell'Agazia).....	3
CAPO II ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE.....	4
Art. 3 (Struttura organizzativa).....	4
Art. 4 (Centro operativo regionale per la protezione civile).....	4
Art. 5 (Direttore dell'Agazia).....	5
Art. 6 (Funzioni e attività di dirigenti e Posizioni Organizzative).....	6
Art.7 (Comitato di direzione).....	7
Art. 8 (Personale dell'Agazia).....	7
Art. 9 (Costituzione di gruppi di lavoro).....	8
CAPO III GESTIONE AMMINISTRATIVA.....	8
Art. 10 (Processi e strumenti di programmazione).....	8
Art. 11 (Controlli interni, prevenzione della corruzione).....	9
Art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).....	9
Art. 13 (Trattamento dei dati personali).....	9
Art. 14 (Sistema informativo-informatico).....	9
Art. 15 (Atti amministrativi).....	10
Art. 16 (Convenzioni, accordi, intese).....	10
CAPO IV BILANCIO E GESTIONE CONTABILE.....	11
Art. 17 (Autonomia e sistema contabile).....	11
Art. 18 (Revisore unico).....	11
Art. 19 (Durata dell'Esercizio).....	12
Art. 20 (Bilancio di previsione).....	12
Art. 21 (Equilibrio di bilancio).....	12
Art. 22 (Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale).....	12
Art. 23 (Indicatori di bilancio).....	13
Art. 24 (Fondi di riserva).....	13
Art. 25 (Fondo pluriennale vincolato).....	13
Art. 26 (Fondo crediti di dubbia esigibilità).....	14
Art. 27 (Risultato di amministrazione).....	14
Art. 28 (Assestamento di bilancio).....	14

Art. 29 (Variazioni di bilancio).....	14
Art. 30 (Rendiconto generale).....	15
Art. 31 (Esercizio e gestione provvisori).....	16
Art. 32 (Entrate dell’Agenzia).....	16
Art. 33 (Servizio di Tesoreria).....	16
Art. 34 (Gestione dei beni mobili).....	17
Art. 35 (Gestione dei beni immobili).....	17
Art. 36 (Acquisto di beni e servizi).....	17
Art. 37 (Appalto di lavori).....	18
Art. 38 (Contabilità speciali).....	18
Art. 39 (Interventi urgenti).....	19
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 40 (Rinvio alla normativa vigente).....	19

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto strutturale e funzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito Agenzia), le modalità di organizzazione, di amministrazione e di gestione del personale ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (di seguito legge istitutiva) e dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nel rispetto dei principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, dei criteri generali stabiliti dalla legge istitutiva, delle disposizioni previste all'articolo 16 (Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività) della legge regionale 1 agosto 2017 n. 18 e dalla normativa vigente in materia.

2. Per l'attuazione del presente regolamento il Direttore emana apposite disposizioni interne ove necessario.

Art. 2
(Natura giuridica, competenze e attività dell'Agenzia)

1. L'Agenzia costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università). Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-operativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, e provvede, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge istitutiva, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate in coerenza con gli indirizzi dettati dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e nel rispetto delle indicazioni generali formulate dalla Giunta regionale.

2. L'Agenzia opera, inoltre, in raccordo con l'Assessore competente in materia di ambiente, difesa del suolo e della costa e protezione civile nonché con le Direzioni Generali e le Agenzie regionali nelle materie di comune competenza in armonia con le indicazioni della Giunta regionale; partecipa e coopera alla definizione degli atti da questi adottati e relativi alle materie di sua competenza nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le strutture regionali.

3. L'Agenzia svolge le attività di sua competenza nel rispetto, altresì, delle direttive specifiche che il Presidente della Giunta regionale può impartire in

relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8 della legge istitutiva.

4. L'Agenzia svolge la propria attività nelle materie attribuite alla sua competenza in conformità alla legge istitutiva ed alla legge regionale n. 13 del 2015, tra le quali rientrano:

- la sicurezza territoriale e le attività di protezione civile;
- le attività di organizzazione, impiego, formazione e addestramento del volontariato di protezione civile;
- la gestione dell'emergenza e del post-emergenza;
- le attività di previsione e prevenzione dei rischi tra cui la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza idraulica;
- la difesa del suolo e della costa nell'ottica della salvaguardia della pubblica incolumità;
- le attività estrattive e minerarie relative a minerali solidi;
- la materia sismica;
- il trasporto marittimo e fluviale, limitatamente alle funzioni attribuitele dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g) della legge regionale n. 13 del 2015.

5. L'Agenzia può stipulare convenzioni e accordi al fine di acquisire collaborazioni scientifiche con enti di ricerca pubblici o privati ed avvalersi di liberi professionisti; può altresì concludere convenzioni e accordi con strutture operative statali, regionali e locali, associazioni e società di gestione di servizi pubblici per assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi e attrezzature, strutture e personale specializzato al fine di assicurare una tempestiva gestione delle situazioni di crisi e di emergenza.

6. Al fine di assicurare un'adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza e per una gestione efficiente delle risorse l'Agenzia dispone, altresì, della Colonna mobile regionale del volontariato.

CAPO II ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE

Art. 3 (Struttura organizzativa)

1. Al fine di garantire la capacità di governo, di presidio e gestione del territorio regionale e di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale che impone l'erogazione dei servizi di sua competenza in maniera puntuale e uniforme, l'Agenzia si articola in:

- Direzione;
- Settori centrali con funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie specialistiche e trasversali all'Agenzia;
- Settori tecnici territoriali;
- Aree/Uffici territoriali.

2. L'articolazione delle funzioni e le declaratorie delle strutture dell'Agenzia sono definite con atto del Direttore e approvate con delibera della Giunta regionale.

Art. 4

(Centro operativo regionale per la protezione civile)

1. Presso l'Agenzia, a norma dell'articolo 23, comma 6, della legge istitutiva, è costituito quale presidio della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR) preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa.

2. La Sala operativa ha la funzione di raccordo tecnico e operativo con gli Uffici territoriali di Agenzia, gli Enti locali, le Strutture tecniche regionali, il Dipartimento nazionale di protezione civile, il Centro funzionale decentrato della Regione Emilia Romagna, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, i Consorzi di bonifica, nonché di raccordo con le componenti operative del sistema di protezione civile nazionale e regionale. Opera a supporto degli Enti e delle Strutture competenti per le attività di informazione, analisi e trasmissione dell'allerta e supporto nel monitoraggio delle situazioni di crisi; supporta gli uffici territoriali con risorse umane, mezzi e materiali del sistema regionale di protezione civile e del Volontariato nelle situazioni di emergenza. Per far fronte a specifici eventi emergenziali la Sala operativa è integrata dagli operatori delle Strutture territoriali, delle Istituzioni e dei soggetti che a diverso titolo intervengono nelle attività di protezione civile.

3. E' sede della Sala operativa unificata con riferimento alle attività antincendio boschivo.

4. Al fine di assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni la Sala operativa opera in sinergia con Istituti e Strutture tecniche nazionali e regionali.

5. Svolge funzioni di Sala operativa del Presidente della Regione Emilia Romagna, Autorità di protezione civile ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 5

(Direttore dell'Agenzia)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore adotta:

- il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia e lo trasmette alla Giunta per l'approvazione, nonché tutti gli atti e i provvedimenti attribuiti alla sua competenza;

- il bilancio di previsione e il rendiconto generale della gestione soggetti all'approvazione della Giunta;
- il Piano triennale delle attività da proporre alla Giunta per l'approvazione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati, nonché i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia;
- gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
- gli atti di proposta di modifiche all'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle posizioni dirigenziali, soggetti all'approvazione della Giunta;
- gli atti necessari per il riassetto delle Posizioni Organizzative dell'Agenzia sulla base delle indicazioni della Giunta.

2. Al Direttore sono altresì attribuite funzioni di direzione e coordinamento nella gestione del personale in coerenza con gli indirizzi sulle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali definiti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). In particolare, il Direttore provvede:

- al conferimento dei relativi incarichi, in conformità al numero delle posizioni dirigenziali istituite dalla Giunta;
- a dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo secondo le disposizioni di legge;
- all'istituzione di Posizioni Organizzative e al conferimento dei relativi incarichi, nel rispetto delle indicazioni della Giunta;
- al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo e degli incarichi gratuiti a personale in quiescenza;
- all'autorizzazione del personale allo svolgimento di incarichi esterni.

3. Il Direttore dell'Agenzia assume la qualifica di Datore di lavoro e ne adotta i relativi atti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

4. Al Direttore compete, altresì:

- il coordinamento delle attività di preparazione e gestione delle situazioni di crisi e di emergenza;

- l'impiego e il coordinamento della Colonna mobile regionale del volontariato;
- il coordinamento degli interventi di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale nel rispetto della normativa vigente;
- l'adozione degli altri atti attribuiti alla sua competenza dalla normativa statale e regionale vigente.

5. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale n. 43 del 2001, in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore ad un mese, il Direttore, è sostituito da un altro dirigente dell'Agenzia da lui designato. In caso di assenza o impedimento del Direttore per un periodo superiore, la Giunta regionale provvede con proprio atto all'individuazione del Direttore incaricato alla sostituzione.

6. Entro i limiti e in coerenza con gli indirizzi sulle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali definite dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 43 del 2001, il Direttore può delegare ai dirigenti dell'Agenzia, nonché ai titolari di Posizioni Organizzative allocate alle dipendenze funzionali del Direttore medesimo, funzioni proprie che non rientrano nell'ambito della sua competenza esclusiva. La delega è conferita con atto scritto del Direttore, con il quale si provvede a specificare il contenuto della stessa, nonché i tempi e modi per assicurare informazione e coordinamento decisionale in capo al titolare della funzione. Anche la revoca della delega di funzioni dirigenziali è disposta con atto scritto da parte del delegante.

Art. 6

(Funzioni e attività di dirigenti e Posizioni Organizzative)

1. I dirigenti ed i titolari di Posizioni Organizzative attendono ai compiti loro assegnati con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e in coerenza con gli indirizzi sulle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali definiti dalla Giunta regionale in attuazione degli articoli 34 e 37 della legge regionale n. 43 del 2001.

2. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento delle attività, assicurando tempestività ed economicità di gestione e attenendosi alle direttive generali emanate dal Direttore. A loro spetta la gestione e l'amministrazione del personale assegnato. In particolare, i dirigenti provvedono:

- a formulare proposte e pareri al Direttore dell'Agenzia;
- a formulare i pareri loro demandati in attuazione del sistema di controlli interni di cui all'art. 11;

- all'attuazione dei progetti e delle gestioni loro assegnate dal Direttore, a mezzo dell'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa loro attribuiti, nel rispetto degli strumenti di programmazione delle attività;
- a coordinare e gestire il personale loro assegnato, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- a gestire le risorse strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
- a svolgere altri compiti ad essi delegati dal Direttore dell'Agenzia.

3. I titolari di Posizioni Organizzative hanno responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità di personale con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa o di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

4. Entro i limiti ed in coerenza con gli indirizzi richiamati al comma 1, i dirigenti possono delegare funzioni dirigenziali ai titolari di Posizioni Organizzative allocate alle proprie dipendenze. La delega è conferita con atto scritto successivo al conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa e provvede a specificare l'elenco delle funzioni delegate, le eventuali limitazioni, la data di inizio e fine della delega nonché l'accettazione della stessa da parte dell'incaricato. La revoca della delega è disposta con atto scritto e motivato da parte del delegante.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme regionali che disciplinano le figure dirigenziali e le Posizione Organizzativa.

Art.7 (Comitato di direzione)

1. Il Comitato di direzione ha funzioni di coordinamento interno ed è composto dal Direttore che lo presiede e dai dirigenti dell'Agenzia.
2. Il Comitato coadiuva il Direttore nell'espletamento delle attività di indirizzo, coordinamento, organizzazione e gestione dell'Agenzia.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare i titolari di Posizione Organizzative e collaboratori in relazione agli argomenti trattati.

Art. 8 (Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale, fa fronte al fabbisogno di personale attraverso:

- personale regionale assunto a tempo indeterminato;

- personale regionale assunto a tempo determinato;
- personale acquisito dalla Regione con forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti;
- contratti di prestazione d'opera professionale nel rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e in conformità alla legge regionale n. 43 del 2001 e alle altre disposizioni regionali.

2. Il personale è assegnato all'Agenzia dalla Direzione generale competente in materia di personale della Giunta. Il dirigente responsabile in materia di gestione delle risorse umane dell'Agenzia provvede alla sua successiva allocazione nelle strutture interne.

3. L'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.

4. Per la gestione amministrativa, la formazione, la valutazione e l'incentivazione del personale, l'Agenzia si conforma alle disposizioni della Giunta e si avvale delle competenti strutture regionali laddove previsto.

5. Per i procedimenti disciplinari, laddove previsto, l'Agenzia si avvale del supporto delle competenti strutture regionali.

Art. 9

(Costituzione di gruppi di lavoro)

1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario o per esigenze di integrazione funzionale possono formarsi, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, interdirezionale e intersettoriale. I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del Direttore. Nel caso di gruppi interdirezionali, provvede all'istituzione il Direttore generale competente in via prevalente.

2. L'atto di costituzione di un gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione degli obiettivi, della durata e delle modalità di funzionamento, nonché i nominativi dei componenti e dell'incaricato a sovrintendere l'attività del gruppo stesso.

CAPO III
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 10
(Processi e strumenti di programmazione)

1. L'Agenzia svolge la propria attività in coerenza con gli obiettivi definiti dagli strumenti di programmazione amministrativa e finanziaria regionali e in linea con gli indirizzi impartiti dalla Giunta.

2. Annualmente, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti dal bilancio regionale, le linee generali di attività e gli obiettivi prioritari dell'Agenzia sono indicati nel Piano triennale delle attività proposto dal Direttore, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera b) della legge istitutiva, alla Giunta regionale, che lo approva previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare.

3. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 2 il Direttore predispone un Programma operativo triennale (POPE), vigila sulla sua attuazione e provvede ad aggiornarlo in caso di necessità. Dell'attività svolta viene dato adeguatamente conto nella Relazione gestionale annuale da trasmettersi alla Giunta regionale.

4. Per la programmazione triennale dei lavori sul patrimonio e biennale degli acquisti di beni e servizi il Direttore adotta un apposito atto, ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 (Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali).

5. Per la programmazione triennale dei lavori sul territorio (interventi di prevenzione del dissesto geologico e sicurezza del territorio e navigazione interna) la Giunta provvede con proprio atto.

Art. 11
(Controlli interni, prevenzione della corruzione)

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia e nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale:

- il Direttore istituisce con proprio atto un sistema di controlli interni;
- l'Agenzia provvede all'attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 12

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. In conformità alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in linea con le indicazioni regionali, il Direttore provvede per quanto di sua competenza esclusiva:

- ad istituire un Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia ed a nominarne il Responsabile (RSPP);
- all'adozione di un documento di valutazione dei rischi nell'ambito dell'Agenzia.

2. Il Direttore provvede, con proprio atto, a disciplinare il sistema di responsabilità e le funzioni in materia di sicurezza dell'Agenzia, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e della normativa vigente.

3. Il Direttore con proprio atto può delegare ai dirigenti le altre funzioni che non rientrano nella sua competenza esclusiva.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Agenzia è ente autonomo titolare del trattamento dei dati personali, avuto riguardo agli ambiti operativi di propria competenza e provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle policy e linee guida adottate in materia dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Il Direttore, con propri atti, provvede al recepimento delle policy e linee guida regionali con adeguamento al contesto operativo dell'Agenzia.

Art. 14

(Sistema informativo-informatico)

1. Le funzioni ed i compiti dell'Agenzia sono svolti, di norma, con il supporto di sistemi informatici; i collaboratori dell'Agenzia, utilizzano dotazioni informatiche integrate nella rete telematica regionale e accedono ai servizi informatici erogati dalla Regione Emilia-Romagna, secondo modalità regolate da appositi accordi di servizio e/o convenzioni sottoscritte tra Giunta e Agenzia.

2. L'Agenzia provvede alla realizzazione ed all'implementazione di propri servizi applicativi orientati al supporto alle decisioni e alla gestione operativa e amministrativa delle emergenze, assicurandone, anche sotto il profilo della sicurezza e dell'accessibilità, la sinergia e la compatibilità con le piattaforme in esercizio presso la Regione e l'interoperabilità con i sistemi di altre strutture operative del sistema regionale di protezione civile.

3. Per l'acquisizione di servizi e dotazioni informatiche e telematiche l'Agenzia si raccorda operativamente con le strutture regionali competenti e può avvalersi di soggetti esterni individuati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

.

Art. 15 (Atti amministrativi)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Direttore ed i dirigenti dell'Agenzia, in linea con le disposizioni regionali, adottano propri atti amministrativi che assumono la forma di "determinazioni".

2. Le determinazioni sono pubblicate, repertorate ed archiviate nei modi e nelle forme disciplinate dalla normativa in vigore per gli atti della Regione Emilia-Romagna.

Art. 16 (Convenzioni, accordi, intese)

1. Salvo che la legge disponga diversamente, le convenzioni, gli accordi e le intese necessari al funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento delle finalità della sua azione sono sottoscritti dal Direttore sulla base degli schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Direttore può delegare la sottoscrizione di tale atto ai dirigenti dell'Agenzia avuto riguardo agli ambiti di loro competenza.

CAPO IV BILANCIO E GESTIONE CONTABILE

Art. 17 (Autonomia e sistema contabile)

1. Ai sensi della legge istitutiva l'Agenzia è dotata di autonomia contabile. Essa dispone di un bilancio autonomo che amministra in conformità ai principi della contabilità pubblica e alle disposizioni nazionali e regionali vigenti relative all'ordinamento finanziario e contabile. L'Agenzia adotta gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio, n. 42).

2. L'Agenzia adotta uno specifico disciplinare tecnico volto a definire le regole e le metodologie per la gestione, il monitoraggio e il controllo delle risorse finanziarie e del patrimonio.

3. L'Agenzia provvede all'allocazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 24 della legge istitutiva secondo la destinazione prevista dalle autorizzazioni recate dal bilancio regionale.

4. Il Direttore e i dirigenti dell'Agenzia adottano gli atti necessari all'assunzione e gestione delle obbligazioni giuridico-contabili rientranti nei rispettivi ambiti di competenza.

5. L'Agenzia, quale Ente in contabilità finanziaria, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, adotta un sistema contabile integrato tale da consentire la rilevazione unitaria dell'attività amministrativa e gestionale, sotto l'aspetto finanziario, economico e patrimoniale.

6. Per la gestione contabile, l'Agenzia adotta un proprio sistema informativo o può avvalersi dei sistemi informativi utilizzati dalla Regione.

Art. 18 (Revisore unico)

1. Con atto della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge istitutiva, è nominato il Revisore unico dell'Agenzia. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali vigenti, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni.

2. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione assembleare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio di previsione e del rendiconto generale.

3. Il Revisore accerta periodicamente la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia. Egli può, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il Direttore dispone in via generale circa le modalità di trasmissione degli atti dell'Agenzia al Revisore.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha facoltà d'acquisire d'ufficio atti e documenti attinenti alla propria competenza.

5. L'attività del Revisore deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali sottoscritti sono consegnati al Direttore e raccolti in apposito registro, a pagine numerate progressivamente, custodito dalla Direzione.

Art. 19
(Durata dell'Esercizio)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 20
(Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Esso è adottato con atto del Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto di legge di bilancio regionale. Il bilancio è formulato in termini di competenza e di cassa e deve essere presentato alla Giunta regionale per l'approvazione, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

2. Il bilancio dell'Agenzia rientra nel bilancio consolidato della Regione ed è composto:

- dallo stato di previsione delle entrate e relativi riepiloghi;
- dallo stato di previsione delle spese e relativi riepiloghi;
- dal quadro generale riassuntivo;
- dagli equilibri di bilancio;
- dalla relazione illustrativa.

Art. 21
(Equilibrio di bilancio)

1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio. Il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 22

(Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale)

1. A norma delle disposizioni di legge vigenti, compete al Direttore, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'adozione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio. A mezzo di esso si provvede, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macro aggregati.
2. Il Direttore con proprio atto approva altresì il bilancio finanziario gestionale con il quale vengono ripartiti, per ciascuno degli esercizi considerati, le categorie di parte entrata e i macro aggregati di parte spesa in capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli, ed eventualmente gli articoli, sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio gestionale il Direttore assegna ai dirigenti Responsabili delle Strutture le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi e la responsabilità amministrativa, con il conseguente potere di spesa nell'ambito dello stato di previsione delle spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento.

Art. 23

(Indicatori di bilancio)

1. Il Direttore dell'Agenzia, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, approva il documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" secondo il sistema degli indicatori ed i termini definiti con apposito decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 24

(Fondi di riserva)

1. In bilancio sono iscritti:
 - nella parte corrente, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, determinato in misura non superiore al 2% delle spese correnti;
 - nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio dovute a esigenze straordinarie aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, il suo ammontare è determinato in misura non superiore allo 0,50% delle spese correnti.
2. I prelievi dai fondi di riserva sono disposti:

- con determinazione del dirigente responsabile in materia di bilancio ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per il fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- con determinazione del Direttore e trasmessi alla Giunta Regionale per l'approvazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per il fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 25
(Fondo pluriennale vincolato)

1. Nel bilancio è iscritto il fondo pluriennale vincolato per la parte corrente e in conto capitale, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Art. 26
(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Nel bilancio è stanziato l'eventuale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 27
(Risultato di amministrazione)

1. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate attraverso l'iscrizione di tali risorse come posta a sé stante dell'entrata del primo esercizio del bilancio di previsione.

3. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di assestamento e variazione generale di bilancio.

Art. 28
(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Direttore dell'Agenzia, con proprio atto, previa verifica del Revisore unico, adotta l'assestamento del bilancio e lo presenta alla Giunta Regionale per l'approvazione.

2. La determinazione di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Al bilancio di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- la modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Art. 29
(Variazioni di bilancio)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni adottate con atto del Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n.118 del 2011. Nelle more della modifica della L.R. 1/2005, che all'art. 12, comma 6, trattando della competenza sull'adozione delle variazioni di bilancio, fa riferimento a disposizioni di legge antecedenti il decreto legislativo n. 118 del 2011, si dispone quanto segue.

2. Nel corso dell'esercizio il Direttore dell'Agenzia, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 e previo parere del Revisore Unico, adotta con proprio atto, inviato per opportuna informazione alla Giunta regionale, le variazioni al bilancio di previsione necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in termini di competenza per tutti gli esercizi considerati e in termini di cassa con riferimento al primo esercizio, nonché le variazioni al documento tecnico di accompagnamento.

3. Non necessitano dell'invio alla Giunta le seguenti variazioni di competenza del Direttore dell'Agenzia:

- l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
- le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle

risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

- le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
- le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste;
- le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

4. Il dirigente competente in materia finanziaria può effettuare:

- le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato;
- le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, non previste in capo al Direttore.

5. Le variazioni di bilancio di cui ai commi 3 e 4 vengono trasmesse per conoscenza al Revisore unico dell'Agenzia, e non necessitano pertanto di preventivo parere.

6. Nessuna variazione di bilancio può essere approvata oltre il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce, salvo quelle specificatamente elencate dall'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 30 (Rendiconto generale)

1. Dei risultati della gestione è dato atto nel Rendiconto generale annuale dell'Agenzia adottato dal Direttore con proprio atto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce e trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione, previo parere delle competenti Commissioni Assembleari.

2. Lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione e agli allegati, è previamente sottoposto all'esame del Revisore unico che redige apposita relazione della gestione, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la

corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

3. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema e con gli allegati previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 31 (Esercizio e gestione provvisori)

1. Qualora non si provveda alla tempestiva adozione e approvazione del bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio è autorizzato e gli impegni ed i pagamenti sono gestiti secondo le disposizioni di legge statali e regionali vigenti.

Art. 32 (Entrate dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- trasferimenti dal bilancio della Regione;
- proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente;
- risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge all'Agenzia sulla base del bilancio di previsione approvato annualmente o di altri provvedimenti successivi;
- risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;
- risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile e gestione e sicurezza del territorio;
- risorse straordinarie statali, a seguito dell'autorizzazione del Dipartimento di protezione civile, provenienti dalla chiusura delle contabilità speciali aperte in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio regionale, per la realizzazione degli interventi programmati nei piani dei primi interventi urgenti, non ancora ultimati, e nel piano delle economie;
- risorse del Fondo regionale di protezione civile istituito dallo Stato all'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. L'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'esercizio precedente viene utilizzato in sede di previsione di bilancio e l'eventuale avanzo di amministrazione libero viene redistribuito in fase di assestamento.

Art. 33
(Servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Agenzia con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e ad altri adempimenti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. In applicazione delle disposizioni della vigente convenzione della Regione per il Servizio di Tesoreria, l'Agenzia provvede a sottoscrivere apposita convenzione con l'Istituto Tesoriere alle medesime condizioni previste per la Regione.
3. La convenzione viene stipulata dal Direttore o dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia di bilancio e contabilità, su delega del Direttore.
4. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate dall'Istituto Tesoriere nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle Aziende di credito.

Art. 34
(Gestione dei beni mobili)

1. L'Agenzia provvede alla tenuta di un inventario dei beni mobili. In esso sono riportate la descrizione analitica delle informazioni tecniche e le informazioni contabili relative al valore che consentono l'esatta identificazione dei beni mobili in uso o di proprietà dell'Agenzia.
2. L'inventario è tenuto e curato dalla struttura consegnataria individuata dal Direttore con proprio atto. Le modalità di tenuta, aggiornamento, attribuzione del valore, cancellazione e verifica degli inventari sono definite dalla normativa regionale in materia.

Art. 35
(Gestione dei beni immobili)

1. L'Agenzia provvede, ai sensi dell'articolo 16 della Legge regionale n. 18 del 2017, alla gestione dei beni immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, nonché alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza, assolvendo agli adempimenti connessi sia ai relativi interventi di manutenzione sia al funzionamento, e concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione.

Art. 36
(Acquisto di beni e servizi)

1. In attuazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 10, comma 3, del presente regolamento che costituisce atto di programmazione anche per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto ministeriale n. 14 del 2018, i contratti diretti all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento delle finalità di cui alla legge istitutiva, sono stipulati dal dirigente competente.

2. Per l'acquisto di beni e servizi l'Agenzia conforma la propria attività negoziale alle disposizioni della normativa comunitaria, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legge regionale n. 11 del 2004.

3. Ove ricorra l'urgenza di acquisire beni o servizi per far fronte a stati di crisi e di emergenza potenziali o in atto, l'Agenzia può motivatamente procedere alle necessarie acquisizioni in maniera autonoma, anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge istitutiva, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.

Art. 37
(Appalto di lavori)

1. Su proposta del Direttore, la Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Le strutture territoriali competenti in relazione a ciascun intervento programmato, procedono alla conclusione dei contratti di appalto di lavori conformandosi alle disposizioni della normativa comunitaria, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legislazione regionale vigente.

3. Nell'ambito dell'Agenzia è istituito un Settore deputato a svolgere attività di supporto e coordinamento delle strutture territoriali per le attività amministrative di gestione delle procedure di appalto di lavori e opere pubbliche.

Art. 38
(Contabilità speciali)

1. L'Agenzia provvede allo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili connesse con la gestione delle contabilità speciali aperte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ed intestate, di norma, al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato o Soggetto

attuatore o Soggetto responsabile, per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza di protezione civile, ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2. L'Agenzia provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento ed ai conseguenti adempimenti contabili e fiscali riferiti alle contabilità speciali intestate al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico e il Piano clima.

3. Alla chiusura delle contabilità speciali, le risorse residue possono essere trasferite sul bilancio dell'Agenzia, come previsto all'art. 32 del presente regolamento.

4. L'Agenzia provvede allo svolgimento delle attività amministrativo-contabili connesse con la gestione delle contabilità speciali aperte, a seguito di specifiche disposizioni normative nazionali, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio regionale.

Art. 39 (Interventi urgenti)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge istitutiva, l'Agenzia provvede:

- all'istruttoria tecnica e gestionale dei piani degli interventi urgenti di protezione civile, comprensiva della programmazione e rimodulazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili;

- allo svolgimento dei compiti di verifica e controllo sull'attuazione dei predetti piani da parte dei soggetti attuatori, raccordandosi, a tal fine, con le altre strutture tecniche regionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Per l'attuazione degli interventi indifferibili ed urgenti previsti dall'articolo 10 della legge istitutiva, il Direttore disciplina, con proprio provvedimento, le relative procedure operative, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 (Rinvio alla normativa vigente)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alla normativa statale e regionale in materia di

contabilità, gestione finanziaria, organizzazione e rapporti di lavoro e, in riferimento a quest'ultima, anche alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e a quella decentrata di Ente.